



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 dicembre 2014, n. 454

L.R. 12/13 integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali). Modalità di presentazione delle polizze fidejussorie. Modifiche alla d.d. 326/13

Il giorno 29/12/2014, in Modugno (BA), presso la sede della Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, Antonello Antonicelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio, adotta il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 così come modificato dalla legge 144/51

VISTA la Legge Regionale n. 14/2007 di tutela e valorizzazione degli Ulivi Monumentali

VISTA la Legge Regionale n. 12/2013 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali) di cui, l'art. Art. 2 Integrazione all'articolo 12 della l.r. 14/2007 1 cita: "Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 14/2007 è aggiunto il seguente: "6 bis. E' obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia."

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 326 del 5 dicembre 2013 la quale disponeva le modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie di che trattasi.

PRESO ATTO delle modifiche proposte dal Servizio Agricoltura al dispositivo della suddetta determina, in merito, tra l'altro, allo schema di fideiussione;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 22/9/2014 presso l'Assessorato all'Agricoltura sono state condivise le modifiche di cui al punto precedente.

PRESO ATTO degli esiti del verbale della Commissione Tecnica del 14 novembre 2014 dove sono state condivise le suddette modifiche e formulate ulteriori proposte migliorative

CONSIDERATE le suddette modifiche utili al superamento delle difficoltà di coloro che effettuano le operazioni di espianto/reimpianto di ulivi monumentali, nel reperire la disponibilità di compagnie assicurative che rilascino le polizze fideiussorie di che trattasi.

RITENUTO opportuno disporre che le PP.AA. e gli Enti pubblici, nei casi in cui si trovino nelle condizioni di dover offrire all'Ente Regione, garanzie economiche per le attività di espianto, nel pieno spirito della L.R. n. 12/13, possano, alternativamente alla stipula di polizze fideiussorie, effettuare un deposito cauzionale ai sensi della normativa vigente, che copra l'intera cifra corrispondente al numero complessivo di piante interessate dalle operazioni di espianto e reimpianto.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto riportato in premessa
2. di approvare lo schema di presentazione delle polizze fideiussorie allegato al presente provvedimento che sostituisce il precedente approvato con d.d. 326/13 (allegato 1)

3. di definire il valore della polizza fideiussoria nei limiti riportati nella lettera d) dello schema di fidejussione allegato 1 alla presente determinazione, parte integrante della medesima.

4. di far coincidere la decorrenza della polizza fidejussoria con la data di inizio delle operazioni di espianto, che dovrà essere comunicata alla Regione Puglia, Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale - Servizio Ecologia e Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio. La durata delle suddette garanzie è estesa al 30 settembre del secondo anno successivo alla data delle operazioni di reimpianto - dovendo essere comunque comprese due stagioni estive consecutive - analogamente comunicate ai suddetti Uffici.

5. di demandare agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura l'acquisizione della documentazione comprovante la presentazione delle garanzie fideiussorie e le azioni di controllo propedeutiche allo svincolo delle stesse.

6. di considerare fisiologica, ai fini dell'esclusione dalle garanzie fideiussorie, una percentuale di moria di esemplari soggetti ad espianto e reimpianto pari al 15%.

7. ai fini del calcolo delle piante non attecchite, di arrotondare all'unità i valori percentuali oltre 0,5%..

8. di consentire alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti pubblici, alternativamente alla stipula delle polizze fideiussorie, di effettuare, ai sensi delle vigenti norme in materia, un deposito cauzionale c/o la tesoreria della Regione Puglia da svincolare in favore della Regione Puglia a semplice richiesta della stessa, che copra l'intero importo per cui si chiede garanzia in relazione al numero totale di ulivi monumentali oggetto di intervento

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- f) Il presente atto, composto da n° facciate, è adottato in originale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Francesco Matarrese

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Antonello Antonicelli